

Regolamento per la concessione della licenza d'uso del nome, del logo e del patrocinio dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

Art. 1

Finalità

1. L'Università degli Studi di Viterbo, di seguito denominata Ateneo, è titolare esclusiva del proprio emblema o stemma o marchio, definito "logo", in quanto rappresentazione simbolica protetta dalle norme sul nome (artt. 6 e ss. Cod. civ.).
2. Il logo dell'Ateneo è registrato e depositato con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Descrizione

1. Il logo (marchio) dell'Ateneo è costituito da due elementi: il simbolo grafico o sigillo (lo stemma contenente due leoni rampanti sulla palma simbolo della città di Viterbo) e il logotipo (scritta "Università degli Studi della Tuscia", come meglio descritto e specificato nel "Manuale di identità visiva" di Ateneo).

Art. 3

Utilizzo del logo

1. L'utilizzo del logo spetta, senza necessità di richiesta e relativa approvazione, all'Ateneo stesso, ai suoi organi di governo e alle strutture di ricerca, didattiche, amministrative e di servizio previste dallo Statuto, i quali sono tenuti ad avvalersene solo in relazione alle loro attività istituzionali o di promozione delle attività e servizi dell'Ateneo, ove sia necessario identificare con chiarezza l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo quale autore o fonte di elaborati di vario tipo nonché quale promotore di iniziative a carattere istituzionale, scientifico e culturale.
2. I suddetti utilizzatori dovranno attenersi alle specifiche contenute nel "Manuale di identità visiva" di Ateneo.
3. Diversamente il nome ed il logo dell'Università non possono essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, o del Rettore da questo delegato. La loro

utilizzazione dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria; in caso contrario l'autorizzazione dell'Ateneo potrà essere revocata, unilateralmente ed insindacabilmente, con effetto immediato, salvo il risarcimento del danno.

4. Soggetti terzi rispetto all'Ateneo sono considerati: persone fisiche e giuridiche esterne all'Ateneo stesso, gli studenti e il personale dell'Ateneo che operi al di fuori delle attività strettamente istituzionali (ad esempio nell'ambito di eventuale attività professionale o di consulenza). I soggetti terzi che abbiano avuto rapporti diretti con l'Ateneo possono utilizzare l'elemento denominativo esclusivamente per descrivere le attività svolte con l'Ateneo (ad esempio collaborazioni o attività di consulenza, di fornitura o di ricerca svolte con l'Ateneo o con una delle sue strutture).

5. Il Logo di Ateneo può essere riprodotto ed apposto su tutti gli elaborati finali dei corsi di studio.

Art. 4

Modalità di utilizzo oneroso del logo

1. L'Ateneo, ai sensi del Regolamento per le attività in conto terzi, può concedere a terzi, che ne facciano richiesta, la licenza d'uso del marchio o dei loghi di cui è titolare, per periodi predeterminati, previa sottoscrizione di apposito contratto a titolo oneroso.

2. La licenza onerosa del logo costituisce forma autonoma di autofinanziamento.

3. La concessione della licenza d'uso è subordinata alla presentazione di una richiesta formale che contenga la descrizione dell'iniziativa, i dati del richiedente, la ragione sociale, il settore di attività, le condizioni economiche della proposta, nonché le modalità d'uso del logo e l'elenco analitico degli eventuali prodotti per i quali è richiesta la licenza in uso. La proposta dovrà, inoltre, contenere l'impegno del richiedente a:

a) utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro dell'istituzione universitaria, fermo restando in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo;

b) se richiesto, mettere a disposizione del pubblico nei luoghi di distribuzione dei prodotti anche pubblicazioni e materiale promozionale dell'Ateneo;

c) nel caso, corrispondere una parte degli utili derivanti dalla cessione dei prodotti, da stabilirsi contrattualmente;

d) accordare all'Amministrazione, al personale ed agli studenti universitari, sui prodotti uno sconto non inferiore al 15% sul prezzo di vendita.

4. La concessione della licenza d'uso è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione che valuta i requisiti e l'idoneità della richiesta progettuale e approva il testo del relativo accordo. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Rettore, anche in modo permanente, salvo il diritto di revoca, alla valutazione delle richieste di licenza d'uso. La concessione è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell'istituzione e con il relativo decoro.

5. Il contratto deve prevedere clausole di risoluzione espressa ed eventuali penali per l'uso non conforme alla concessione, nonché il divieto assoluto di concessione d'uso, cessione o sub concessione totale o parziale a terzi del logo dell'Università.

Art. 5

Concessione dell'utilizzo del logo a Società o altre forme associative

1. È altresì prevista la possibilità di concedere, mediante appositi accordi e a titolo gratuito, la licenza d'uso del nome e del logo dell'Ateneo a Società od altre forme associative di diritto privato alle quali l'Ateneo partecipa per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione o, comunque utili, per il conseguimento dei propri fini istituzionali o con le quali collabora.

2. L'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ateneo per l'attività degli *spin-off* universitari è regolamentato dall'apposito "Regolamento per la costituzione e l'attività di *spin-off* dell'Università degli Studi di Viterbo".

Art. 6

Procedura per la concessione del patrocinio di Ateneo

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento ufficiale con il quale l'Ateneo e le sue Strutture (Dipartimenti e Centri) esprimono il proprio apprezzamento e adesione ad iniziative, promosse da soggetti esterni, ritenute meritevoli per finalità di promozione culturale, scientifica e sociale e ritenute di particolare interesse per l'Ateneo stesso.

2. La richiesta di concessione del patrocinio e l'utilizzo del Logo dell'Ateneo per le manifestazioni scientifico - culturali seguirà, in ogni caso, la seguente procedura:

a) la richiesta deve essere trasmessa utilizzando la modulistica appositamente predisposta;



Regolamento per la concessione della licenza d'uso del nome, del logo e del patrocinio dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
(emanato con D.R. n 624/21 del 04.11.2021)

- b) il patrocinio gratuito dell'Università può essere concesso a manifestazioni scientifiche e culturali, nelle quali, di norma, sia coinvolto il personale dell'Ateneo e alle attività delle Associazioni studentesche;
 - c) la richiesta deve pervenire allo Staff del Rettore almeno quindici giorni lavorativi prima dell'evento;
 - d) la concessione del patrocinio consente l'uso del Logo di Ateneo, che potrà essere riprodotto esclusivamente in un unico contesto accanto alla dizione "Con il patrocinio dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo", restando pertanto esclusa ogni diversa menzione delle modalità di partecipazione dell'Ateneo alle iniziative, nonché ogni diverso utilizzo del Logo.
3. La concessione del patrocinio non comporta alcun impegno dell'Università ad erogare contributi finanziari, né a fornire supporto organizzativo e/o logistico nei confronti degli organizzatori dell'evento patrocinato.

Art. 7

Foro Competente

- 1. Su tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento è competente il TAR Lazio.
- 2. Su tutte le controversie relative alla validità ed all'esecuzione del contratto di concessione dell'uso del logo di Ateneo, è competente il Tribunale Civile di Viterbo.

Art. 8

Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo dell'Ateneo, nonché sul sito dell'Ateneo.